

## CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

### **Informative e news per la clientela di studio**

Le news di luglio	2
Le scadenze delle comunicazioni alle casse previdenziali professionali	4
Ancora novità in tema di compensazione dei crediti 4.0	6
Circolare n. 13/E/2024: cessione immobili "superbonus"	8
Circolare n. 14/E/2024: agevolazione prima casa <i>under 36</i>	10
Chiarimenti sui nuovi blocchi alla compensazione dei crediti	12
Pubblicati i coefficienti per la regolarizzazione del magazzino	14

### **Le procedure amministrative e contabili in azienda**

La rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo	17
La deduzione fiscale del costo di competenza dei canoni di locazione finanziaria	20
L'acquisto e la vendita di auto aziendali	24

### **Occhio alle scadenze**

Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2024	28
---	----

#### **NEXUM NORD EST S.R.L.**

Sede Legale: Via Giacinto Andrea Longhin, 11 – 35129 Padova

Sede Operativa: Piazza Adelaide Lonigo, 8/c – 35030 Sarmeola di Rubano (PD)

Partita Iva e Codice Fiscale: 05485880289

Tel: 049 635513 – Fax: 049 634457 – 049 635652

## Informative e news per la clientela di studio

---

### FONDO PERDUTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI: NOVITÀ

Le Asd e Ssd, beneficiarie del fondo perduto impianti sportive che, da lunedì 1° luglio possono comunicare la modifica dell'Iban.

(Dipartimento dello sport, avviso del 26 giugno 2024)

### BANDO ISI INAIL 2023 RINVIO

L'Inail ha comunicato che la pubblicazione degli elenchi provvisori di tutte le domande inoltrate per il bando Isi Inail 2023 è stata rinviata al 4 luglio 2024.

(Inail, avviso sito istituzionale)

### CHIUSO LO SPORTELLO DI ASSISTENZA BREXIT

Con provvedimento n. 277327 del 26 giugno scorso l'Agenzia delle entrate ha reso noto che sono soppressi il punto di assistenza dedicato agli investitori esteri (*desk* dedicato) e il punto di assistenza denominato Info Brexit.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 277327 del 26 giugno 2024)

### SUPERBONUS E ENTI ECCLESIASTICI

Con risposta a interpello n. 138/E/2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che svolge attività sociosanitaria e assistenziale in immobili posseduti in piena proprietà classificati nelle categorie catastali B/1 e D/4 per accedere al *superbonus* dovrà completare il passaggio dall'Anagrafe delle Onlus al Runts.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 138 del 20 giugno 2024)

### STANDARDIZZAZIONE DELLE INFO SOSTENIBILITÀ AGLI ISTITUTI FINANZIARI

Dal 24 giugno scorso e fino al 2 agosto 2024 il Mef ha avviato una consultazione pubblica sul proprio sito relativamente a un documento che si pone come riferimento per la standardizzazione delle informazioni in tema di sostenibilità che le PMI dovranno rendicontare circa gli impatti ambientali, sociali e di *governance* (Esg).

(Mef, consultazione pubblica)

## **EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI SENZA IVA**

Con la risposta all'interpello n. 131 del 7 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha provveduto a chiarire quale sia il corretto trattamento agli effetti dell'Iva dei contributi erogati da parte di un ente pubblico nei confronti di un soggetto attuatore affinché quest'ultimo presti servizi ai beneficiari. Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria, richiamata la circolare n. 34/E/2013, ha ritenuto che il finanziamento non possa essere rilevante ai fini Iva:

- sia nell'ambito del rapporto tra l'ente pubblico e il soggetto attuatore, in quanto mera erogazione di denaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972;
- sia nell'ambito del rapporto tra il soggetto attuatore e il beneficiario del servizio per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972.

**(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 131 del 7 giugno 2024)**

## **ADEGUAMENTO MAGAZZINO 2024**

Con decreto del 24 giugno 2024 il Mef ha pubblicato i coefficienti di maggiorazione necessari all'adeguamento delle rimanenze di magazzino 2024. Il decreto è stato pubblicato in G.U. n. 145 del 25 giugno con entrata in vigore il 26 giugno. L'imposta sostitutiva è invece scaduta lo scorso 30 giugno.

**(Mef, decreto 24 giugno 2024)**

## Informative e news per la clientela di studio

### LE SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al 2023, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai regolamenti dei singoli enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2023
<b>Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali</b>	<a href="http://www.epap.it">www.epap.it</a>	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2024 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2024, 2° acconto entro il 5 agosto 2024 e saldo anno precedente entro il 15 novembre 2024 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
<b>Agrotecnici e Periti agrari</b>	<a href="http://www.enpaia.it">www.enpaia.it</a>	Comunicazione reddituale entro il 14 novembre 2024 in via telematica	Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito (per i soggetti che beneficiano della proroga, termine fissato al 30 agosto 2024)
<b>Avvocati</b>	<a href="http://www.cassaforense.it">www.cassaforense.it</a>	Modello 5/2024 entro il 30 settembre 2024 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2024 e 2° rata entro il 31 dicembre 2024
<b>Biologi</b>	<a href="http://www.enpab.it">www.enpab.it</a>	Modello 1.2024 entro il 30 luglio 2024	1° rata entro il 30 settembre 2024 e 2° rata entro il 30 dicembre 2024
<b>Consulenti del lavoro</b>	<a href="http://www.enpacl.it">www.enpacl.it</a>	Modello 23/RED entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024 (rateizzabile)
<b>Dottori commercialisti ed esperti contabili</b>	<a href="http://www.cnpadc.it">www.cnpadc.it</a>	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2024 da inviare telematicamente	Saldo entro il 20 dicembre 2024 (rateizzabile)
<b>Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)</b>	<a href="http://www.cassaragionieri.it">www.cassaragionieri.it</a>	Modello A/19 entro il 31 luglio 2024 in via telematica	In 7 rate, di cui l'ultima a saldo entro il 16 dicembre 2024
<b>Farmacisti</b>	<a href="http://www.enpaf.it">www.enpaf.it</a>	Non prevista	Già versati nel corso del 2023
<b>Geometri</b>	<a href="http://www.cassageometri.it">www.cassageometri.it</a>	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2024	Saldo entro il 30 settembre 2024 o rateizzazione in 4 rate o in 8 rate

<b>Giornalisti</b>	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2024	31 ottobre 2024 oppure in 3 rate
<b>Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia</b>	www.enpapi.it	Modello UNI/2024 entro il 10 settembre 2024 in via telematica	Saldo in 3 rate tra ottobre e dicembre 2024
<b>Ingegneri, architetti</b>	www.inarcassa.it	Modello DICH/2024 entro il 31 ottobre 2024 in via telematica	Saldo entro il 31 dicembre 2024 (rateizzabile)
<b>Medici, odontoiatrici</b>	www.enpam.it	Modello D/2024 per la quota B entro il 31 luglio 2024 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2024 (rateizzabile)
<b>Notai</b>	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
<b>Periti industriali</b>	www.eppi.it	Mod. EPPI 03 entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024
<b>Psicologi</b>	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024
<b>Veterinari</b>	www.enpav.it	Mod. 1/2024 entro il 30 novembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 28 febbraio 2025



Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe.

## Informative e news per la clientela di studio

---

### ANCORA NOVITÀ IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI 4.0

L'articolo 6, D.L. 39/2024, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0", le imprese beneficiarie debbono comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Con il Decreto direttoriale Mimit del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il Mimit si avvale del Gse.

Tali comunicazioni sono elaborate dal GSE e successivamente inviate all'Agenzia delle entrate.

In relazione ai periodi di imposta 2023 e 2024 *ante* Decreto tali comunicazioni non hanno avuto carattere preventivo, ne è derivata una difficoltà di "quadratura" tra comunicazioni e compensazioni sulla quale è tornata a esprimersi l'Agenzia delle entrate in apposita *faq* pubblicata in data 19 giugno 2024.

L'Amministrazione finanziaria ha spiegato che tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del Gse e del successivo invio all'Agenzia delle entrate, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia delle entrate, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso. In tale periodo l'Agenzia delle entrate verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal Gse sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Acquisizione comunicazione dal Gse	F24 valido con data presentazione
Mancata comunicazione dal Gse	F24 scartato

Si ricorda infatti che con risoluzione n. 25/2024, l'Agenzia delle entrate ha "revocato" il blocco all'utilizzo dei crediti di imposta, sotto richiamati, che fanno riferimento alla compensazione dei crediti "**Beni strumentali nuovi**" e "**Ricerca e sviluppo**", c.d. "Transizione 4.0".

codici tributo <b>6936</b> e <b>6937</b> se indicati come "anno di riferimento" il 2023 o il 2024
codici tributo <b>6938</b> , <b>6939</b> e <b>6940</b> , se viene indicato come "anno di riferimento" il 2024

Ne deriva che dallo scorso 15 maggio è nuovamente possibile procedere alla compensazione dei crediti spettanti per tali investimenti senza che la stessa sia bloccata, ma al fine della regolarità della compensazione sarà necessario procedere secondo le seguenti indicazioni a seconda di quando gli investimenti sono stati compiuti:

Investimenti effettuati	Azione	Come e dove
Dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024	Comunicazione dell'investimento da eseguirsi <b>ex post</b>	Telematicamente sul sito istituzionale Gse
Dal 30 marzo 2024	Comunicazione dell'investimento da eseguirsi <b>ex ante ed ex post</b>	Telematicamente sul sito istituzionale Gse

Da tale data si rende possibile procedere solo sul sito del Gse (no pec) e come segue:

Comunicazione <i>ex post</i>	Il modello è trasmesso solo in caso di completamento dell'investimento e in tal caso <u>la data finale deve coincidere con la data di completamento degli investimenti</u>
Comunicazione <i>ex ante</i>	Il modello si trasmette preventivamente per comunicare quali sono gli investimenti che si intende effettuare, <u>la data di inizio investimento da indicare deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante assunto dall'azienda</u>



Il credito potrà quindi essere validamente compensato solo dopo l'avvenuto invio delle predette comunicazioni, in via precauzionale, per il futuro, alcuni Ordini dei commercialisti suggeriscono, presentata la comunicazione al Gse di attendere 10 giorni per la compensazione del relativo credito come già accade per altre compensazioni.

### CIRCOLARE N. 13/E/2024: CESSIONE IMMOBILI "SUPERBONUS"

Con la circolare n. 13/E/2024, l'Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all'applicazione della nuova lettera *b-bis*) dell'articolo 67, Tuir, introdotta a far data dal 1° gennaio scorso dalla Legge di Bilancio 2024. In particolare, alla tradizionale casistica di plusvalenze immobiliari già previste nella lettera *b*) dell'articolo 67, Tuir, si aggiunge la lettera *b-bis*) riguardante le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi agevolati di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, conclusi da meno di 10 anni all'atto della cessione, con esclusione degli immobili che siano stati ricevuti per successione o adibiti ad abitazione principale da parte del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di possesso.

#### Ambito applicativo della novità

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, il presupposto di tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile scatta in capo al cedente anche se il soggetto che ha beneficiato del *superbonus* è stato un altro soggetto rientrante in quelli aventi diritto (ad esempio il conduttore, il comodatario o il familiare convivente). L'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato i seguenti aspetti:

- rientra nell'ambito applicativo della lettera *b-bis*) dell'articolo 67, Tuir solamente la prima cessione effettuata successivamente al termine dei lavori che hanno beneficiato del *superbonus*;
- la fattispecie impositiva opera a prescindere dalla modalità di fruizione del *superbonus* (detrazione diretta o opzione per cessione/sconto in fattura);
- non assume alcun rilievo la misura della detrazione goduta nell'ambito del *superbonus* (110%, 90%, 70% o 65%), con la conseguenza che i lavori possono essere stati eseguiti sia prima sia successivamente al 1° gennaio 2024
- la cessione può riguardare anche immobili posseduti da molti anni, in quanto il presupposto impositivo riguarda l'avvenuta esecuzione di lavori che hanno beneficiato del *superbonus*.



Di particolare interesse è stato il chiarimento secondo cui genera plusvalenza anche la cessione della singola unità immobiliare situata in un condominio nel quale sono stati eseguiti lavori sulle parti comuni (c.d. "*trainanti*"), anche se sulla predetta unità non sono stati effettuati lavori "*trainati*".

#### Termine temporali dei 10 anni

Per la determinazione del termine temporale dei 10 anni entro i quali la cessione assume rilevanza reddituale, l'Agenzia delle entrate precisa che occorre considerare la data di conclusione degli interventi ammessi al *superbonus*, dovendosi aver riguardo alla data di conclusione dei lavori comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi in vigore. Pertanto, rimangono escluse dalla lettera *b-bis*) le

cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori *superbonus* non ancora terminati al momento della cessione stessa.

### **Determinazione della plusvalenza**

Per la determinazione della plusvalenza imponibile, la circolare n. 13/E/2024 conferma la distinzione seguente:

- se il *superbonus* nella misura del 110% è stato fruito con opzione per la cessione/sconto in fattura, e la cessione avviene non oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori, nella determinazione del costo da contrapporre al prezzo di cessione non si tiene conto delle spese relative agli interventi. Se la cessione avviene invece successivamente al termine dei 5 anni (ed entro il decimo), nel costo è riconosciuto il 50% dell'importo dei lavori;
- se il *superbonus* è stato fruito sotto forma di detrazione nel modello Redditi, o in misura diversa dal 110% con opzione per cessione/sconto in fattura, nella determinazione del costo si tiene conto anche delle spese sostenute per i lavori.

### CIRCOLARE N. 14/E/2024: AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36

Con la circolare n. 14/E del 18 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti in relazione alla proroga dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte dei soggetti "under 36" disposta dalla conversione in legge del c.d. "Decreto Milleproroghe", avvenuta con la L. 18/2024, ed entrata in vigore il 29 febbraio scorso. La proroga consente, in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 64, D.L. 73/2021, di fruire dell'agevolazione (che in origine era prevista fino al 31 dicembre 2023) anche per gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il preliminare. Posto che la proroga è entrata in vigore il 29 febbraio 2024, coloro che hanno acquistato un immobile con i benefici prima casa nei primi 2 mesi del 2024 non hanno potuto fruire dell'agevolazione "under 36", versando le imposte nei modi ordinari, ossia il 4% di Iva (e registro in misura fissa) o il 2% di imposta di registro (oltre alle ipotecarie e catastali in misura fissa), nonché l'imposta sostitutiva sull'eventuale mutuo contratto per l'acquisto.

#### Chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

La Legge di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe" ha disposto che per coloro che hanno acquistato nel periodo 1° gennaio 2024 – 29 febbraio 2024 una prima casa con i requisiti previsti per gli "under 36" possono ottenere la "restituzione" delle imposte pagate fruendo di un credito d'imposta di pari importo, da utilizzare nel corso del 2025 con le stesse modalità già previste per il credito d'imposta di cui allo stesso D.L. 73/2021, ossia:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati successivamente;
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- in compensazione nel modello F24.

Tuttavia, come precisato nella circolare n. 14/E/2024, il credito d'imposta non è riconosciuto in via automatica, bensì richiede la redazione di un atto integrativo davanti al notaio, in cui sono richiesti i benefici "under 36" e rese le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di età e reddituali (non aver compiuto 36 anni nel corso del 24 e Isee non superiore a 40.000 euro). L'atto integrativo:

- deve contenere la dichiarazione circa il requisito reddituale in corso di validità nel 2024 o l'avvenuta richiesta, presentando apposita dichiarazione sostitutiva;
- può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma comunque entro il termine di utilizzo del credito d'imposta (31 dicembre 2025);
- è esente da imposta di registro.

Per quanto riguarda la determinazione del credito d'imposta, la circolare n. 14/E/2024 precisa che:

- include le imposte di registro, ipotecarie e catastali versate sull'acquisto e su eventuali acconti o caparre in sede di preliminare, l'iva e l'imposta sostitutiva sul mutuo;
- è invece esclusa l'iva pagata su eventuali acconti corrisposti nel preliminare nel corso del 2023, nonché l'imposta fissa di registro dovuta per il preliminare stesso.

## Informative e news per la clientela di studio

### CHIARIMENTI SUI NUOVI BLOCCHI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Nella Circolare mensile per l'impresa del mese di giugno sono state commentate le novità inerenti l'utilizzo dei crediti di imposta in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione. La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi.

Innanzitutto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che dal 1° luglio 2024 tutti i modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo si estende anche alle compensazioni "verticali" nel caso in cui le stesse siano esposte nel modello F24.

Per quanto riguarda, inoltre, il divieto di compensazione dei crediti previsto dall'articolo 37, comma 49-*quinquies*, D.L. 223/2006 in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, i principali chiarimenti forniti sono esposti nella tabella seguente.

Argomento	Chiarimento circolare n. 16/E/2024
<b>Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro</b>	Rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti (comprese le somme oggetto degli atti di recupero). Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione e non siano in essere piani di rateazione. I carichi affidati all'agente della riscossione per i quali è concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora non vi sia stata decadenza dal beneficio della rateazione.
<b>Crediti per i quali opera l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione</b>	Ai sensi dell'articolo 37, comma 49- <i>quinquies</i> , D.L. 223/2006 la compensazione dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail può sempre essere effettuata nel modello F24, anche in presenza di somme affidate all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Si precisa però che, laddove operi il divieto di compensazione dei crediti fiscali, non è consentito esporre nel medesimo F24 sia crediti Inps o Inail sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione (in questo caso, l'F24 presentato con crediti sia di un tipo sia dell'altro, sarà oggetto di scarto da parte di Entratel). Nel caso in cui un contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia. A titolo esemplificativo, i crediti oggetto del potenziale inutilizzo sono: - crediti relativi alle imposte erariali; - credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;</li> <li>- credito d'imposta 4.0;</li> <li>- crediti d'imposta relativi a <i>bonus</i> edilizi;</li> <li>- altri crediti di natura agevolativa.</li> </ul>
<b>Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione</b>	<p>Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto: della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati, della concessione di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta la decadenza ovvero del pagamento (anche parziale) delle somme dovute. La rimozione o la riduzione sotto i 100.000 euro di importo complessivo dei carichi affidati potrà essere conseguita anche per mezzo dell'utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.</p>
<b>Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all'articolo 31, D.L. 78/2010</b>	<p>Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010. L'inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità ai sensi dell'articolo 31, comma 1, quarto periodo, D.L. 78/2010 di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l'utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l'ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro.</p>